

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 25 febbraio 2015

## C) CONCORSI

### Amministrazione regionale

D.d.s. 18 febbraio 2015 - n. 1176

**Direzione generale Istruzione, formazione e lavoro - Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di nuove candidature di soggetti idonei all'inserimento nell'elenco regionale di disponibilità dei presidenti delle commissioni d'esame per le prove di accertamento finale dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale (IEFP), di cui al d.d.s. n. 3857/2013**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», ed in particolare:

- l'art. 11, comma 1, lett. a.) il quale dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale si articola, fra l'altro, in percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, cui consegue un titolo di qualifica professionale di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di III livello europeo;
- l'art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto dovere all'istruzione e formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- l'art. 22 che disciplina le indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi formativi ordinamentali di secondo ciclo, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, nel cui ambito sono specificati, in particolare, le modalità per l'avvio delle attività formative e per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;
- l'art. 24 che individua, quali soggetti abilitati all'erogazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (IEFP) di secondo ciclo le istituzioni scolastiche e gli operatori accreditati ed iscritti nella Sezione «A» del relativo Albo regionale;

#### Richiamati:

- l'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 226/2005 che prevede la possibilità di attivare i percorsi di istruzione e formazione professionale a condizione di garantire, quali livelli essenziali delle prestazioni, il riferimento ad un quadro di figure nazionali articolabili in profili professionali specifici, sulla base dei fabbisogni del territorio ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali;
- l'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006 che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- il D.M. 22 agosto, 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»;
- l'art. 64, comma 4-bis- del decreto legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 della legge 133/2008, il quale dispone l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui Capo III del d.lgs. n. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;
- il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 29 aprile 2010, con il quale è stata avviata la messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;

- l'intesa del 16 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università ed della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province e le Comunità Montane, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 gennaio 2011, n. 4 «Adozione delle linee guida di cui all'Allegato «A» dell'intesa del 16 dicembre 2010 riguardante organici raccordi tra i percorsi professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto interministeriale del 11 novembre 2011, che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Balzano in data 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

#### Visti:

- la d.g.r. VIII/6563 del 13 febbraio 2008 che ha approvato le Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione nel cui ambito sono specificati, in particolare, la durata, l'articolazione e gli obiettivi finali dei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi al secondo ciclo per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione;
- il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia (Allegato A)», ed in particolare il Paragrafo 4.1.1 che disciplina, fra l'altro, le modalità operative per lo svolgimento degli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) di secondo ciclo nonché la costituzione, la composizione e la validità delle relative commissioni esaminatrici, prevedendo a tal fine -nello specifico- l'emanazione di appositi Avvisi pubblici per l'individuazione e la nomina dei presidenti delle commissioni, tramite la costituzione di un apposito elenco regionale;
- il d.d.u.o. 20 dicembre 2013 n. 12550 che ha approvato -a decorrere dall'anno formativo 2014/2015- le nuove indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo differenti, fra l'altro, alla definizione degli standard procedurali dei processi di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, anche con riferimento agli esami finali dei percorsi formativi, alla composizione delle commissioni d'esame ed alla tipologie di prove;
- il d.d.s. del 28 luglio 2014, n. 7214, che ha approvato le procedure e gli standard formativi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia.

Evidenziato con decreto del 9 maggio 2013, n. 3857 «Approvazione dell'elenco regionale dei presidenti delle commissioni d'esame per le prove di accertamento finale dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale (IEFP), di cui al d.d.s. n. 2398/2012.» e ss.mm.ii., a seguito dell'emanazione di apposito Avviso pubblico, è stato approvato l'elenco regionale dei presidenti delle commissioni d'esame per le prove di accertamento finale dei percorsi formativi di terza e quarta annualità di istruzione e formazione professionale;

Rilevata l'esigenza di garantire adeguatamente lo svolgimento degli esami dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale (IEFP), a partire dall'anno scolastico e formativo 2014/2015, stante la messa a regime a livello nazionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo ed il consolidamento capillare nel territorio lombardo dell'offerta sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni scolastiche che richiede l'implementazione del citato elenco regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l'«Avviso pubblico integrativo per la presentazione di nuove candidature di soggetti idonei all'inserimento nell'elenco regionale di disponibilità dei Presidenti delle commissioni d'esame per le prove di accertamento finale dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale (IEFP), di cui al d.d.u.o. del 20 dicembre 2013, n. 12550 e al d.d.s. del 28 luglio 2014, n. 7214», allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 25 febbraio 2015

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento l'approvazione delle candidature ammissibili -a seguito di istruttoria svolta dalle competenti strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro- nonché l'aggiornamento del predetto elenco;

Visti:

- la l.r.n. 20/2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti della X Legislatura;
- la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - X Legislatura»;
- la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 « Il Provvedimento Organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta regionale - X Legislatura»;

Verificato che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dalla Legge n. 241/90;

DECRETA

1. di approvare l'«Avviso pubblico integrativo per la presentazione di nuove candidature di soggetti idonei all'inserimento nell'elenco regionale di disponibilità dei Presidenti delle commissioni d'esame per le prove di accertamento finale dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui al d.d.u.o. del 20 dicembre 2013, n. 12550 e al d.d.s. del 28 luglio 2014, n. 7214.», allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione delle candidature ammissibili -a seguito di istruttoria svolta dalle competenti strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro- nonché l'aggiornamento dell'elenco regionale dei presidenti di cui al punto 1;

3. di considerare valide le domande già presentate dai candidati dichiarati idonei ed utilmente inseriti nell'elenco regionale di disponibilità dei presidenti di cui al d.d.s.n. del 9 maggio 2013, n. 3857 e ss.mm.ii.;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013

Il dirigente  
Paolo Formigoni

**Avviso pubblico integrativo per la presentazione di nuove candidature di soggetti idonei all'inserimento nell'elenco regionale di disponibilità dei Presidenti delle commissioni d'esame per le prove di accertamento finale dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui al d.d.u.o. del 20 dicembre 2013, n. 12550 e al d.d.s. del 28 luglio 2014, n. 7214.**

### 1. FINALITÀ ED OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso ha lo scopo di definire le modalità operative per la presentazione di nuove candidature dei soggetti idonei per l'inserimento nell'elenco regionale di disponibilità dei presidenti delle commissioni d'esame per le prove di accertamento finale dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale (di seguito, per brevità, nominato solo elenco regionale dei presidenti), di cui alla d.d.u.o. del 20 dicembre 2013, n. 12550 e del d.d.s. del 28 luglio 2014, n. 7214.

Per candidarsi al ruolo di Presidente è necessario essere in possesso dei requisiti indicati al Paragrafo 2 del presente Avviso e presentare apposita domanda on line alla Regione Lombardia esclusivamente secondo le modalità di cui al Paragrafo 3.

### 2. REQUISITI RICHIESTI

I candidati che intendono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco regionale dei presidenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, in assenza dei quali la candidatura non verrà presa in considerazione:

- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla U.E.;
- non aver riportato condanne penali e di non esser destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- possesso di laurea secondo il vecchio ordinamento conseguita a seguito di corsi della durata di quattro, cinque o sei anni, ovvero possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale secondo il nuovo ordinamento, con esperienza almeno triennale nel settore dell'istruzione o dell'istruzione e formazione professionale, riferita ad attività direttive, di tutoraggio o di docenza;
- (ovvero) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con esperienza almeno quinquennale nel settore dell'istruzione o dell'istruzione e formazione professionale, riferita ad attività direttive, di tutoraggio o di docenza.

I candidati, in caso di nomina, dovranno impegnarsi a partecipare a momenti formativi/informativi organizzati dalla Regione Lombardia o dalle Amministrazioni provinciali.

### 3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La domanda di candidatura deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile on line all'indirizzo <http://gefo.servizirl.it/dote>.

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi degli artt. 71 e 75 del d.p.r. 445/2000. In caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.

Gli interessati potranno presentare la domanda selezionando l'apposito link disponibile sul portale regionale, a decorrere **dal 26 febbraio 2015 (ore 12,00) e sino al 19 marzo 2015 (ore 17,00)**.

**Non verranno prese in considerazione le domande inviate successivamente a tale termine, incomplete ovvero consegnate con altre modalità.**

La data di arrivo delle domande è stabilita dal numero di protocollo apposto dal sistema informativo regionale denominato «GEFO».

I dati relativi all'esperienza dei candidati dovranno essere esplicitati mediante curriculum vitae allegato alla domanda.

I candidati, una volta terminata la procedura di caricamento dei dati, devono stampare la domanda e caricarla sul sistema informativo regionale «GEFO» completa di firma olografa, unitamente alla scansione della fotocopia di un documento di identità valido (fronte e retro) nonché del curriculum vitae debitamente sottoscritto per l'inoltro definitivo.

I candidati dovranno obbligatoriamente indicare fino ad un massimo di tre delle seguenti aree in relazione alla specifica esperienza acquisita:

- Agricola;
- Agroalimentare;
- Servizi della ristorazione;
- Artigianato artistico;
- Chimica e ambientale;
- Commerciale e dei servizi logistici;
- Grafica, comunicazione multimediale e spettacolo;
- Edile e del territorio;
- Elettrica - elettronica, informatica e telecomunicazioni;
- Cura della persona, estetica, sport e benessere;
- Legno e arredamento;
- Meccanica;
- Servizi d'impresa;
- Moda e abbigliamento;
- Servizi di promozione e accoglienza.

L'indicazione dell'area, obbligatoria per il candidato, non dovrà ritenersi vincolante ai fini dell'assegnazione della sede d'esame.

Con riferimento all'ambito territoriale, la candidatura dovrà essere presentata obbligatoriamente per due province:

- per i candidati residenti o domiciliati in Lombardia, una delle due province deve corrispondere a quella di residenza o domicilio;
- per i candidati non residenti o domiciliati in Lombardia, la scelta può essere effettuata per qualunque provincia.

### 4. AMMISSIBILITÀ E VALIDAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature sono ammissibili se:

- i soggetti rispondono ai requisiti richiesti;
- compilate mediante l'apposita procedura on-line;

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 25 febbraio 2015

- complete delle informazioni e dei documenti richiesti;
- inviate nei termini e secondo le modalità di presentazione di cui al Paragrafo 3.

L'ammissibilità delle candidature verrà esaminata con istruttoria tecnica da parte delle competenti strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, ai fini della verifica della correttezza e della completezza delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti.

La Regione effettuerà, nel rispetto della normativa vigente, controlli su quanto dichiarato nelle candidature pervenute e sulla permanenza dei requisiti.

#### 5. Iscrizione nell'elenco

I candidati ritenuti idonei, a seguito dell'istruttoria effettuata, saranno inseriti nell'elenco regionale dei presidenti costituito con decreto dirigenziale n. 3857/2013 e ss.mm.ii.

L'elenco regionale dei presidenti è pubblicato sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro all'indirizzo [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it)

L'elenco regionale dei presidenti - articolato in sezioni provinciali - costituisce mero strumento istruttorio per la nomina delle commissioni d'esame. L'inserimento nell'elenco, pertanto, non dà alcun diritto a essere nominati nelle commissioni, ma costituisce unicamente una mera disponibilità da parte dei candidati all'assunzione dell'incarico.

#### 6. COMPENSI DEI PRESIDENTI

Ai candidati utilmente inseriti nell'elenco regionale dei presidenti, in caso di successiva nomina presso le istituzioni scolastiche e formative, è attribuito - per ciascuna sessione di esame - un gettone di presenza secondo le modalità definite con apposito provvedimento.

#### 7. MODALITÀ E CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI

Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 3 in merito all'ambito territoriale di riferimento della candidatura, la nomina a presidente avviene, di norma, tenendo conto dell'ubicazione della residenza/domicilio del candidato rispetto alla sede di esame e, in ogni caso, sulla base di un criterio di rotazione degli incarichi.

#### 8. INCOMPATIBILITÀ

Costituisce condizione di incompatibilità per la nomina a presidente aver avuto, nell'anno precedente, rapporti professionali con l'organismo di formazione interessato fatta salva, in ogni caso, la presidenza di commissione.

#### 9. DECADENZA

La decadenza dall'elenco regionale dei presidenti, e quindi la cancellazione dal medesimo elenco, avviene per i seguenti casi qui elencati:

- reiterata indisponibilità a svolgere la funzione di Presidente, anche successivamente alla nomina, senza giustificato motivo, per almeno tre volte consecutive;
- accertamento di criticità metodologiche e comportamentali nella funzione di presidente con ricadute negative nella gestione delle commissioni d'esame;
- mancata presentazione in sede di commissione d'esame non giustificata;
- dichiarazioni non veritiere prodotte nella scheda di domanda.

Inoltre si ricorda che gli iscritti al suddetto elenco possono far richiesta di cancellazione in qualsiasi momento dell'anno.

Successivamente alla cancellazione dall'elenco, l'interessato non può presentare nuova richiesta di iscrizione nei due anni successivi e comunque non prima dell'emanazione del nuovo Avviso pubblico di selezione.

#### 10. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati è pubblicata sul portale web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia al seguente indirizzo: [www.istruzione.regione.lombardia.it](http://www.istruzione.regione.lombardia.it)

Informazioni sull'Avviso possono essere richieste:

- via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [esamifp@regione.lombardia.it](mailto:esamifp@regione.lombardia.it)
- telefonicamente ai numeri:
  - 02/67652210 (Claudio Boni);
  - 02/67656014 (Maria Vignola);
  - 02/67652276 (Silvana Fusè).

#### 11. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e della legge regionale n. 1/2012, è il dirigente della Struttura «Istruzione e Formazione Professionale, Tecnica Superiore e Diritto allo Studio» della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta Regionale.

#### 12. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali raccolti dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso ed in conformità al decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche e integrazioni.

#### 13. NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale.